

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE E ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' AMBIENTALE IN QUATTRO LOTTI:

- **LOTTO 1: VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA FESR 2014-2020**
- **LOTTO 2: VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA FSE 2014-2020**
- **LOTTO 3: SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)**
- **LOTTO 4: ASSISTENZA TECNICA ALL'AUTORITA' AMBIENTALE DELLA REGIONE LOMBARDIA NELLA FASE DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI CON FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI (FONDI SIE) PER IL PERIODO 2014-2020**

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato è regolata dalle clausole contenute nel capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole dei relativi *Contratti* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

LOTTO 1)

Il Programma Operativo Regionale (d'ora in poi POR) Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (d'ora in poi FESR) di Regione Lombardia rappresenta l'applicazione locale della politica di coesione europea, espressione visibile della solidarietà tra le nazioni in tutta l'Unione europea e parte sostanziale del bilancio dell'Unione.

Il POR FESR promuove un modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi individuati dalla Strategia Europa 2020 e con le politiche regionali di sviluppo a favore della competitività del sistema produttivo e territoriale. Una scelta che consente di rispondere alle reali esigenze del contesto socio-economico lombardo, attraverso la lettura delle opportunità e dei bisogni, individuando una strategia centrata su politiche di contrasto agli effetti negativi della crisi e la lettura delle opportunità dei diversi territori.

Per queste ragioni è dovuta, nei confronti dei cittadini, del sistema imprenditoriale e della ricerca, una valutazione ottimale di ciò che sarà realizzato con tali risorse pubbliche, definendo conseguentemente le premesse affinché la programmazione e l'attuazione delle policy siano sempre più coerenti con gli obiettivi posti dall'Unione e da Regione Lombardia e correlate ai bisogni del territorio.

Il servizio di valutazione richiesto risponde a esigenze di trasparenza e partecipazione nei confronti degli stakeholders e dei cittadini tenendo costantemente presente il miglioramento dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

L'attività di valutazione deve essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei. La valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del POR FESR nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi riguardanti le attività di valutazione indipendente del Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito POR FESR) approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final.

Scopo dei servizi di valutazione è quello di fornire:

- le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal POR FESR 2014 - 2020;
- ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 e formulare proposte per il loro superamento.

*** *** ***

LOTTO 2)

Il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo di Regione Lombardia (d'ora in poi POR FSE) rappresenta l'applicazione locale della politica di coesione europea, espressione visibile della solidarietà tra le nazioni in tutta l'Unione europea e parte sostanziale del bilancio dell'Unione.

Il POR promuove un modello di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con gli obiettivi individuati dalla Strategia Europa 2020 e con le politiche regionali di sviluppo a favore della competitività del sistema produttivo e territoriale, del sistema dell'istruzione e della formazione, dell'occupazione, dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà. Una scelta che consente di rispondere alle reali esigenze del contesto socio-economico lombardo, attraverso la lettura delle opportunità e delle fragilità, individuando una strategia centrata su politiche di contrasto agli effetti negativi della crisi e la lettura delle opportunità dei diversi territori.

Per queste ragioni è dovuta, nei confronti dei cittadini, una migliore valutazione di ciò che sarà realizzato con tali risorse pubbliche, definendo conseguentemente le premesse affinché la programmazione e l'attuazione delle policy siano sempre più coerenti con gli obiettivi posti dall'Unione e da Regione Lombardia e correlate ai bisogni del territorio.

Il servizio di valutazione richiesto risponde a esigenze di trasparenza e partecipazione nei confronti degli stakeholders e dei cittadini tenendo costantemente presente il miglioramento dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

L'attività di valutazione deve essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei. La valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del programma FSE nel periodo di programmazione 2014 - 2020.

Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi riguardanti le attività di valutazione indipendente del POR FSE 2014 - 2020 approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione del 17 dicembre 2014 C(2014) 10098 final.

Scopo dei servizi di valutazione è quello di fornire:

- le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal POR FSE 2014 - 2020;
- ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione dal POR FSE 2014 - 2020 e formulare proposte per il loro superamento.

*** *** ***

LOTTO 3)

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (d'ora in poi PSR 2014 - 2020) di Regione Lombardia rappresenta l'applicazione a livello regionale della politica di sviluppo rurale europea, parte sostanziale del bilancio dell'Unione.

Il PSR 2014 - 2020 promuove lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e del sistema agroindustriale e forestale, in linea con gli obiettivi individuati dalla Strategia Europa 2020 e con le politiche regionali di sviluppo a favore della competitività del sistema agricolo e forestale. Una scelta che consente di rispondere alle reali esigenze del contesto socio-economico lombardo, attraverso l'analisi delle opportunità e dei bisogni, individuando una strategia centrata su politiche di sviluppo dei territori locali, delle aree rurali più svantaggiate e del settore agroindustriale.

Per queste ragioni è dovuta, nei confronti dei cittadini, del sistema imprenditoriale e della ricerca, un'attenta analisi e valutazione di ciò che sarà realizzato con tali risorse pubbliche, definendo conseguentemente le premesse affinché la programmazione e l'attuazione delle policy siano sempre più coerenti con gli obiettivi posti dall'Unione e da Regione Lombardia e correlate ai bisogni del territorio.

Il servizio di valutazione richiesto risponde a esigenze di trasparenza e partecipazione nei confronti degli stakeholders e dei cittadini tenendo costantemente presente il miglioramento dell'efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

L'attività di valutazione deve essere svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dagli orientamenti della Commissione in materia di fondi europei. La valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'attuazione del PSR 2014 - 2020 nel periodo di programmazione.

Il presente Capitolato ha per oggetto i servizi riguardanti le attività di valutazione indipendente del PSR 2014-2020 a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2015 C(2015)4931 final.

Scopo dei servizi di valutazione è quello di fornire:

- le informazioni necessarie e sufficienti a verificare la pertinenza, la rilevanza, l'efficacia e l'efficienza dell'attuazione degli interventi previsti dal PSR 2014 - 2020;
- ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all'ottimale realizzazione del PSR 2014 - 2020 e formulare proposte per il loro superamento.

*** *** ***

LOTTO 4)

Il capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale della Regione Lombardia nella fase di attuazione dei seguenti programmi cofinanziati con fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020:

- Programma Regionale di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), di seguito denominato PSR
- Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di seguito denominato POR
- Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Itali-Svizzera, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di seguito denominato PO IT-CH.

*** *** ***

Con la stipula dei contratti di appalto afferenti a ciascun lotto il relativo fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale di ciascun lotto.

Gli appalti oggetto di ciascun lotto non sono soggetti alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Poiché i servizi prevedono la presenza di personale presso la sede regionale, Regione Lombardia fornirà agli incaricati le informazioni sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e le procedure da adottare in caso di emergenza.

Art. 3 - Descrizione del servizio di valutazione

LOTTO 1)

Nello svolgimento del servizio di valutazione indipendente l'appaltatore dovrà effettuare sia analisi generali, volte a delineare la ricostruzione del quadro complessivo dell'attuazione del POR FESR 2014-2020, che approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi; dovrà inoltre valutare alcuni temi ed ambiti trasversali all'intera programmazione comunitaria. Si specifica che l'insieme delle prestazioni richieste implica che l'appaltatore operi in stretto contatto con l'Autorità di Gestione (di seguito AdG).

Dati tali riferimenti l'attività di valutazione richiesta assume l'obiettivo, ai sensi dell'articolo 54 del Reg UE 1303/2013, di valutare "l'efficacia, l'efficienza e l'impatto" del Programma Operativo e delle policy da esso sottese.

In particolare i servizi di valutazione dovranno porre attenzione ai seguenti contenuti:

- A.** le politiche attivate nell'ambito di ciascun asse del POR FESR con riferimento ai diversi obiettivi strategici e alle relative azioni;
- B.** la dimensione complessiva e trasversale degli apporti forniti dai diversi assi alle tre componenti della Strategia Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
- C.** l'approccio territoriale: l'attuazione, attraverso politiche integrate sostenute da più Programmi Operativi, di azioni di sviluppo di porzioni del territorio lombardo, in particolare la Strategia Aree Interne e le azioni per lo Sviluppo Urbano Sostenibile;
- D.** l'efficienza e la coerenza complessiva degli strumenti adottati per l'attuazione del POR, anche dal punto di vista organizzativo attraverso il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), e delle attività di comunicazione attraverso la strategia e il Piano di Comunicazione.
- E.** il raccordo con il Piano Unitario di Valutazione di Regione Lombardia (di seguito PUV) , in fase di definizione, finalizzato a dare una lettura trasversale dei diversi Programmi attivati a livello regionale mediante l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). alla luce delle priorità programmatiche contenute nel Programma Regionale di Sviluppo.
- F.** gli ambiti di integrazione e sinergia con le iniziative sviluppate dai Programmi Operativi Nazionali (PON);
- G.** gli ambiti di coordinamento e complementarietà con le iniziative progettuali finanziate nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea e dei programmi a gestione diretta della UE;
- H.** Eventuali revisioni conseguenti alla riprogrammazione e modifiche apportate ai programmi operativi regionali.

Il Valutatore sarà chiamato a fornire contributi all'Autorità di Gestione per il costante aggiornamento ed adeguamento del Piano di Valutazione.

È richiesto che la valutazione dei temi sopra descritti sia condotta nei riguardi sia della natura strategica che di quella operativa che caratterizzano il POR.

Dal punto di vista strategico, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, sull'adeguatezza al contesto delle politiche proposte in attuazione del POR. Tale adeguatezza, di efficacia, efficienza ed impatto dovrà essere studiata in relazione:

- alla definizione che le politiche stesse hanno fornito del problema o del fabbisogno da affrontare;
- agli obiettivi che, rispetto il problema o fabbisogno, le politiche si erano date in termini di realizzazione ed impatto;
- alle modalità di funzionamento delle politiche al fine di conoscere l'adeguatezza degli strumenti proposti agli obiettivi di policy;
- agli esiti che la politica ha effettivamente raggiunto in relazione al problema affrontato ed in relazione alla popolazione/ambito, target cui viene somministrata. al rapporto costi benefici/costi efficacia della policy.

Dal punto di vista della dimensione operativa, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, al fine di valutare lo stato di avanzamento del POR, in modo distinto, sotto il profilo procedurale, finanziario e fisico, nonché l'implementazione complessiva del programma. Inoltre dovrà valutare la funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione per fornire elementi utili al miglioramento dell'attuazione del programma e per adeguare il POR FESR 2014-2020 alle esigenze del territorio; la qualità e del funzionamento del sistema di monitoraggio.

Al fine di garantire l'autonomia del processo valutativo è affidata al Valutatore la scelta delle metodologie e degli strumenti più idonei da applicare a ciascuna attività valutativa, fatto salvo il necessario coordinamento con l'AdG.

In ogni caso la valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del POR FESR nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'insieme delle prestazioni richieste dovrà essere svolto in stretto coordinamento con l'AdG, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS), con le strutture incaricate di implementare il sistema informativo, di effettuare il monitoraggio ed inoltre con l'assistenza tecnica del programma.

La Regione, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere la redazione di ulteriori elaborazioni e/o rapporti intermedi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tali elaborazioni non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.

Alle riunioni del CdS l'appaltatore partecipa in qualità di osservatore.

L'attività di Valutazione, oggetto dell'incarico, dovrà essere formalizzata nei seguenti prodotti:

- a. Piano Attuativo annuale in collaborazione con l'AdG;
- b. Rapporti annuali distinti di valutazione dell'attuazione del POR FESR 2014-2020;
- c. Rapporto Intermedio di valutazione dell'attuazione del POR FESR 2014-2020;
- d. Relazioni di Sintesi, di cui all'art. 114 del Regolamento della Commissione Europea, delle valutazioni effettuate in attuazione del POR FESR 2014-2020;
- e. Rapporto finale di valutazione
- f. Prodotti aggiuntivi su indicazione dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza;
- g. Individuazione di nuovi indicatori di risultato, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nei programmi, che valorizzino in particolare elementi qualitativi del programma per misurare impatti e risultati.

a. Piano Attuativo annuale

In riferimento al primo anno, la redazione del Piano Attuativo dovrà essere presentata , a seguito del confronto con l'AdG, entro 45 giorni dall'avvio del servizio. Per gli anni successivi al primo, gli aggiornamenti annuali dovranno essere consegnati entro il mese gennaio, con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo ultimo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo.

In ogni caso, il primo piano attuativo dovrà essere consegnato in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma, ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Dovrà quindi contenere:

1. La definizione puntuale degli obiettivi di valutazione attraverso la lettura critica approfondita del POR FESR e della sua coerenza interna ed esterna;
2. L'affinamento delle domande valutative proposte da Regione Lombardia;
3. La descrizione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione;
4. L'analisi delle banche dati utili agli approcci valutativi e la definizione di indicatori di risultato e impatto adeguati;
5. L'analisi del sistema di monitoraggio SIAGE allo scopo di aumentarne l'adeguatezza e l'utilità e di porlo in rapporto di complementarietà con il sistema valutativo.

Nella presentazione del Piano Attuativo della Valutazione e nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'AdG e dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR 2014 - 2020 partecipando, ove richiesto, alle riunioni indette da quest'ultimo;
- raccordarsi sotto il profilo metodologico e organizzativo con la Struttura Nazionale di valutazione NUVAL;
- variare, ove richiesto, la tempistica, gli oggetti degli approfondimenti specifici, l'articolazione dell'indice dei rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari, inclusi quelli connessi con la futura programmazione. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

b. Rapporti annuali di valutazione dei POR

L'obiettivo dei rapporti annuali di valutazione dei POR FESR è quello di fornire ai beneficiari primari della valutazione un quadro dell'andamento dell'attuazione del POR nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso. Almeno una valutazione, nell'arco temporale dell'intera programmazione, dovrà riguardare ciascun Asse relativamente l'avanzamento degli Assi medesimi nell'attuazione del Programma e degli aspetti procedurali, nonché degli impatti e risultati dei medesimi. Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per le analisi e le valutazioni su: l'attività di comunicazione, il rispetto dei principi di pari opportunità nonché le relazioni con le valutazioni fornite dell'Autorità Ambientale ed altri temi trasversali.

La valutazione dovrà riferirsi anche alle domande valutative contenute nel Piano di Valutazione in quanto le domande costituiscono uno degli elementi rilevanti di indirizzo dell'impianto valutativo complessivo della programmazione.

Si delinea indicativamente il seguente schema di Rapporto Annuale di Valutazione:

- Introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- Illustrazione dell'approccio metodologico (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni) , le diverse metodologie e strumenti adottati per le attività di valutazione;
- Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, ecc.);
- Presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune, ecc.)
- Analisi, valutazioni ed approfondimenti specifici sui temi trasversali come ad esempio la comunicazione (es. attuazione del piano di comunicazione) parità di genere, non discriminazioni, ambiente e raccordo con programmi comunitari SIE e programmazione regionale (PRS). Un ambito di valutazione sarà dedicato anche all'integrazione tra POR regionali e PON (sinergie e complementarietà)
- Conclusioni (relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati);
- Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia e "lezioni apprese";
- Documento di sintesi delle valutazioni;
- Un contributo dovrà essere dedicato all'autovalutazione della valutazione.

Per il 2016 l'Appaltatore dovrà assicurare la trasmissione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma in tempi compatibili (che verranno indicati dall'AdG) con quanto previsto dagli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013.

c. Rapporto intermedio del POR

L'elaborazione del rapporto di valutazione intermedia dell'attuazione del POR FESR consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale sopra descritto, in un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" del POR, a valere su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione.

Il Rapporto deve essere redatto analizzando l'evoluzione dell'andamento del programma (fino alla data del rapporto), sia in un'ottica strategica che operativa. Dovrà evidenziare, rispetto al quadro di performance, se vi sono criticità ed eventualmente indicare proposte migliorative e soluzioni delle criticità emerse nell'analisi e valutazione.

Il rapporto dovrà valutare anche le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi degli altri programmi comunitari e con la programmazione regionale raccordandosi con i Piani di Valutazione dei programmi comunitari e con il Piano Unitario di Valutazione regionale. Inoltre dovranno essere analizzate e valutate la complementarietà e le sinergie con i Piani Operativi Nazionali (PON).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata inoltre alla valutazione del modello organizzativo che l'Autorità di Gestione ha definito per l'attuazione, la gestione ed il controllo dei POR.

d. Relazione di sintesi delle valutazioni effettuate sui POR

In attuazione dell'Articolo 114 del Reg. UE 1303/2013 è richiesto al valutatore di fornire una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal Programma Operativo fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

e. Rapporto finale di valutazione del POR

L'elaborazione del rapporto di valutazione finale dell'attuazione del POR FESR consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale, in un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" del POR su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione.

Il rapporto finale dovrà anche valutare le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi dei diversi programmi comunitari e con la programmazione regionale raccordandosi con i Piani di Valutazione dei programmi comunitari specifici e con il Piano Unitario di Valutazione regionale.

f. Ulteriori prodotti

1. rapporti tematici: sulla base delle esigenze dell'Autorità di Gestione, anche espresse del comitato di sorveglianza, potranno essere commissionati, senza ulteriori oneri, fino ad un massimo di 10 rapporti tematici di approfondimento di tematiche specifiche. Tali approfondimenti dovranno garantire un livello qualitativo assimilabile a quello dei rapporti annuali. evidenziando le lezioni scaturite dalle analisi e fornendo raccomandazioni;
2. strumenti innovativi di promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate;
3. supporto informativo per eventi, note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti.

g. Individuazione di nuovi indicatori dei POR

Sulla base delle esigenze di analisi, il Valutatore è chiamato a proporre una batteria di indicatori ad integrazione degli indicatori del PO, semplici e complessi, al fine di aumentare il grado di accuratezza delle analisi. Tali indicatori, utilizzati all'interno dei Rapporti di valutazione e delle Relazioni di Attuazione Annuali dovranno essere collezionati in un apposito manuale da gestire separatamente.

Per ciascun indicatore dovranno essere fornite le banche dati di riferimento e le modalità di calcolo.

*** *** ***

LOTTO 2)

Nello svolgimento del servizio di valutazione indipendente l'appaltatore dovrà effettuare sia analisi generali, volte a delineare la ricostruzione del quadro complessivo dell'attuazione del POR FSE 2014-2020, che approfondimenti specifici di operazioni o di particolari interventi; dovrà inoltre valutare alcuni temi ed ambiti trasversali all'intera programmazione comunitaria. Si specifica che l'insieme delle prestazioni richieste implica che l'appaltatore operi in stretto contatto con l'Autorità di Gestione (di seguito AdG).

Dati tali riferimenti l'attività di valutazione richiesta assume l'obiettivo, ai sensi dell'articolo 54 del Reg UE 1303/2013, di valutare "l'efficacia, l'efficienza e l'impatto" dei Programmi Operativi e delle policy da essi sottese.

In particolare i servizi di valutazione dovranno porre attenzione ai seguenti contenuti:

- A. le politiche attivate nell'ambito di ciascun asse del POR con riferimento ai diversi obiettivi strategici e alle relative azioni;

- B. la dimensione complessiva e trasversale degli apporti forniti dai diversi assi alle tre componenti della Strategia Europa 2020: crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
- C. l'approccio territoriale, anche attraverso politiche integrate sostenute da più Programmi Operativi, di azioni di sviluppo di porzioni del territorio lombardo (in particolare, con riferimento alla Strategia Aree Interne e alle azioni per lo Sviluppo Urbano Sostenibile, previste all'interno del POR FESR);
- D. l'efficienza e coerenza complessiva degli strumenti adottati per l'attuazione dal POR, anche dal punto di vista organizzativo attraverso il Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), e delle attività di comunicazione attraverso la strategia e il Piano di Comunicazione.
- E. il raccordo con il Piano Unitario di Valutazione di Regione Lombardia (di seguito PUV) , in fase di definizione, finalizzato a dare una lettura trasversale dei diversi Programmi attivati a livello regionale mediante l'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). alla luce delle priorità programmatiche contenute nel Programma Regionale di Sviluppo.
- F. gli ambiti di integrazione e sinergia con le iniziative sviluppate dai Programmi Operativi Nazionali (PON);
- G. gli ambiti di coordinamento e complementarietà con le iniziative progettuali finanziate nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea e dei programmi a gestione diretta della UE;
- H. eventuali revisioni conseguenti alla riprogrammazione e modifiche apportate ai programmi operativi regionali

Il Valutatore sarà chiamato a fornire contributi all'Autorità di Gestione per il costante aggiornamento ed adeguamento del Piano di Valutazione.

È richiesto che la valutazione dei temi sopra descritti sia condotta nei riguardi sia della natura strategica che di quella operativa che caratterizzano il POR.

Dal punto di vista strategico, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, sull'adeguatezza al contesto delle politiche proposte in attuazione del POR. Tale adeguatezza, di efficacia, efficienza ed impatto dovrà essere studiata in relazione:

- alla definizione che le politiche stesse hanno fornito del problema o del fabbisogno da affrontare;
- agli obiettivi che, rispetto il problema o fabbisogno, le politiche si erano date in termini di realizzazione ed impatto;
- alle modalità di funzionamento delle politiche al fine di conoscere l'adeguatezza degli strumenti proposti agli obiettivi di policy;
- agli esiti che la politica ha effettivamente raggiunto in relazione al problema affrontato ed in relazione alla popolazione/ambito, target cui viene somministrata. al rapporto costi benefici/costi efficacia della policy.

Dal punto di vista della dimensione operativa, la valutazione dovrà fornire elementi conoscitivi, quali-quantitativi, al fine di valutare lo stato di avanzamento del POR sotto il profilo procedurale, finanziario e fisico, nonché l'implementazione complessiva del programma. Inoltre dovrà valutare la funzionalità e adeguatezza del sistema di gestione per fornire elementi utili al miglioramento dell'attuazione del programma e per adeguare il POR FSE 2014-2020 alle esigenze del territorio, assicurare la qualità il funzionamento del sistema di monitoraggio.

Al fine di garantire l'autonomia del processo valutativo è affidata al Valutatore la scelta delle metodologie e degli strumenti più idonei da applicare a ciascuna attività valutativa, fatto salvo il necessario coordinamento con l'AdG.

In ogni caso la valutazione dovrà tenere conto delle modifiche ed integrazioni che eventualmente interverranno nell'esecuzione del POR FSE nel periodo di programmazione 2014-2020.

L'insieme delle prestazioni richieste dovrà essere svolto in stretto coordinamento con l'AdG, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS), con le strutture incaricate dell'implementazione del sistema informativo, di effettuare il monitoraggio, oltre che con l'assistenza tecnica del programma. La Regione, anche su richiesta del Comitato di Sorveglianza, si riserva la facoltà di richiedere la redazione di ulteriori elaborazioni e/o rapporti intermedi ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; tali elaborazioni non comportano oneri aggiuntivi per la Regione.

Alle riunioni del CdS l'appaltatore partecipa in qualità di osservatore.

L'attività di Valutazione, oggetto dell'incarico, dovrà essere formalizzata nei seguenti prodotti:

- a. Piano Attuativo annuale in collaborazione con l'AdG;
- b. Rapporti annuali di valutazione dell'attuazione del POR FSE 2014-2020;
- c. Rapporto Intermedio di valutazione dell'attuazione del POR FSE 2014-2020;
- d. Relazioni di Sintesi, di cui all'art. 114 del Regolamento della Commissione Europea, delle valutazioni effettuate in attuazione del POR FSE 2014-2020;
- e. Rapporto finale di valutazione
- f. Prodotti aggiuntivi su indicazione dell'Autorità di Gestione e Comitato di Sorveglianza;
- g. Individuazione di nuovi indicatori di risultato, aggiuntivi rispetto a quanto indicato nei programmi, che valorizzino in particolare elementi qualitativi del programma per misurare impatti e risultati.

a. Piano Attuativo annuale

La prima redazione dovrà essere consegnata, a seguito del confronto con l'AdG, entro 45 giorni dall'avvio del servizio. Per gli anni successivi al primo, gli aggiornamenti annuali dovranno essere consegnati entro il mese gennaio ed essere riferiti almeno alle attività valutative dell'anno in corso al momento della consegna, con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo ultimo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo. In ogni caso, il primo piano attuativo dovrà essere consegnato in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013.

Dovrà quindi contenere:

1. La definizione puntuale degli obiettivi di valutazione attraverso la lettura critica approfondita del POR e della loro coerenza interna ed esterna;
2. L'affinamento delle domande valutative proposte da Regione Lombardia;
3. La descrizione dei metodi e degli strumenti che saranno utilizzati per la valutazione;
4. L'analisi delle banche dati utili agli approcci valutativi e la definizione di indicatori di risultato e impatto adeguati;
5. L'analisi del sistema di monitoraggio SIAGE allo scopo di aumentarne l'adeguatezza e l'utilità e di porlo in rapporto di complementarietà con il sistema valutativo;
6. l'indicazione delle attività di valutazione da condurre nel corso dell'anno

Nella presentazione del Piano Attuativo della Valutazione e nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore dovrà:

- tener conto delle eventuali indicazioni provenienti dall'AdG e dal Comitato di Sorveglianza partecipando, ove richiesto, alle riunioni indette da quest'ultimo;
- raccordarsi sotto il profilo metodologico e organizzativo con la Struttura Nazionale di valutazione NUVAL;
- variare, ove richiesto, la tempistica, gli oggetti degli approfondimenti specifici, l'articolazione dell'indice dei rapporti di aggiornamento della valutazione intermedia, in relazione all'esigenza di assicurare all'Amministrazione Appaltante il rispetto di scadenze ed impegni nazionali e comunitari, inclusi quelli connessi con la futura programmazione. Tali variazioni non comportano oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

b. Rapporti annuali di valutazione dei POR

L'obiettivo dei rapporti annuali di valutazione del POR è quello di fornire ai beneficiari primari della valutazione un quadro dell'andamento dell'attuazione del POR nello specifico anno di riferimento, dando particolare rilievo all'impiego delle risorse, alle realizzazioni, ai risultati, al processo di implementazione, agli elementi di successo e di insuccesso. Almeno una valutazione, nell'arco temporale dell'intera programmazione, dovrà riguardare ciascun Asse relativamente

l'avanzamento degli Assi medesimi nell'attuazione del Programma e degli aspetti procedurali, nonché degli impatti e risultati dei medesimi. Nei rapporti annuali, si dovrà riservare adeguato spazio per le analisi e le valutazioni su: l'attività di comunicazione, il rispetto dei principi di pari opportunità nonché altri temi trasversali.

La valutazione dovrà riferirsi anche alle domande valutative contenute nel Piano di Valutazione in quanto le domande costituiscono uno degli elementi rilevanti di indirizzo dell'impianto valutativo complessivo della programmazione.

Si delinea indicativamente il seguente schema di Rapporto Annuale di Valutazione:

- Introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- Illustrazione dell'approccio metodologico (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni), le diverse metodologie e strumenti adottati per le attività di valutazione;
- Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, ecc.);
- Presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, risposte al questionario comune, ecc.)
- Analisi, valutazioni ed approfondimenti specifici sui temi trasversali come ad esempio la comunicazione (es. attuazione del piano di comunicazione), parità di genere, non discriminazioni, ambiente e raccordo con programmi comunitari SIE e programmazione regionale (PRS). Un ambito di valutazione sarà dedicato anche all'integrazione tra POR e PON (sinergie e complementarità)
- Conclusioni (relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati);
- Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia e "lezioni apprese";
- Documento di sintesi delle valutazioni;
- Un contributo dovrà essere dedicato all'autovalutazione della valutazione.

Per il 2016 l'Appaltatore dovrà assicurare la trasmissione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma in tempi compatibili (che verranno indicati dall'AdG) con quanto previsto dagli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013.

c. Rapporto intermedio dei POR

L'elaborazione del rapporto di valutazione intermedia dell'attuazione del POR FSE consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale sopra descritto, nel fornire un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" di tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione.

Il rapporto deve essere redatto analizzando l'evoluzione dell'andamento del programma (fino alla data del rapporto), sia in un'ottica strategica che operativa. Dovrà evidenziare, rispetto al quadro di performance, se vi sono criticità ed eventualmente indicare proposte migliorative e soluzioni delle criticità emerse nell'analisi e valutazione.

Il rapporto dovrà valutare anche le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi degli altri programmi comunitari e con la programmazione regionale raccordandosi con il Piano di Valutazione e con il Piano Unitario di Valutazione regionale. Inoltre dovrà analizzare e valutare la complementarità e le sinergie con i Piani Operativi Nazionali (PON).

Particolare attenzione dovrà essere dedicata inoltre alla valutazione del modello organizzativo che l'Autorità di Gestione ha definito per l'attuazione, la gestione ed il controllo del POR.

d. Relazione di sintesi delle valutazioni effettuate sui POR

In attuazione dell'Articolo 114 del Reg. UE 1303/2013 è richiesto al valutatore di fornire una relazione che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione e i risultati principali ottenuti dal POR fornendo commenti in merito alle informazioni riferite.

e. Rapporto finale di valutazione dei POR

L'elaborazione del rapporto di valutazione finale dell'attuazione del POR FSE consiste, oltre che nell'elaborazione di quanto previsto per il rapporto annuale, in un approfondimento specifico sul "quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione" su tutti gli Assi Prioritari e sulle diverse trasversalità indicate dal Piano della Valutazione.

Il rapporto finale dovrà anche valutare le ricadute e le connessioni rispetto agli interventi attuati con i fondi dei diversi programmi comunitari e con la programmazione regionale raccordandosi con il Piani di Valutazione dei specifici programmi comunitari e con il Piano Unitario di Valutazione regionale.

f. Ulteriori prodotti

1. rapporti tematici: sulla base delle esigenze dell'Autorità di Gestione, anche espresse del comitato di sorveglianza, potranno essere commissionati, senza ulteriori oneri, fino ad un massimo di 10 rapporti tematici di approfondimento di tematiche specifiche. Tali approfondimenti dovranno garantire un livello qualitativo assimilabile a quello dei rapporti annuali. evidenziando le lezioni scaturite dalle analisi e fornendo raccomandazioni;
2. strumenti innovativi di promozione e diffusione dei risultati delle valutazioni effettuate;
3. supporto informativo per eventi, note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei prodotti sopra richiesti;
4. dovrà essere assicurata anche la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR e del FEASR, per assicurare il raccordo della valutazione del FSE con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FEASR e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5).

g. Individuazione di nuovi indicatori dei POR

Sulla base delle esigenze di analisi, il Valutatore è chiamato a proporre una batteria di indicatori ad integrazione degli indicatori del PO, semplici e complessi, al fine di aumentare il grado di accuratezza delle analisi. Tali indicatori, utilizzati all'interno dei Rapporti di valutazione e delle Relazioni di Attuazione Annuali dovranno essere collezionati in un apposito manuale da gestire separatamente.

Per ciascun indicatore dovranno essere fornite le banche dati di riferimento e le modalità di calcolo.

*** *** ***

LOTTO 3)

Il servizio si compone delle seguenti attività e dovrà essere fornito alle condizioni di seguito descritte.

a. Valutazione

- Predisposizione di un Piano di valutazione che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma, anche in merito agli aspetti organizzativi e di efficacia ed efficienza amministrativa. . Il primo Piano di valutazione dovrà essere consegnato, a seguito del confronto con l'Autorità di Gestione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Ogni anno, entro il 31 gennaio, dovrà essere prodotto un piano annuale di valutazione, con l'esplicitazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo di inquadrare ed indirizzare l'impianto generale del disegno valutativo. In ogni caso, il piano di valutazione dovrà essere consegnato in tempi

compatibili per assicurare nella Relazione annuale di esecuzione (da presentare da parte dell'Autorità di Gestione entro il 30 giugno di ogni anno a far tempo dal 2016 ai sensi degli artt. 50 e 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 75 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del Programma;

- Predisposizione delle condizioni di valutabilità, con particolare riferimento:
 - all'approfondimento dei fabbisogni specifici della valutazione in relazione ai contenuti del Programma e alle specifiche procedure di attuazione;
 - alla individuazione e alla verifica della disponibilità delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di valutazione;
 - al riesame periodico della congruenza fra la strategia perseguita, le condizioni di contesto e l'impianto delle misure/operazioni previste;
 - al raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE, al fine di garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5)
- Raccolta ed elaborazione dei dati primari (dati raccolti appositamente per la valutazione, attraverso rilevazioni ad hoc, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti) e dei dati secondari (risultati del monitoraggio, documenti di valutazione in itinere, eventuali valutazioni tematiche o su specifici argomenti);

b. Attività di analisi

- Analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del Programma e al funzionamento del circuito finanziario;
- Analisi dei risultati conseguiti, della loro importanza, della loro rispondenza agli obiettivi prefissati e della loro coerenza con il documento di programmazione, in particolare con la strategia elaborata, con indicazioni proattive per il miglioramento continuo;
- Risposta ai quesiti valutativi comuni e specifici utilizzando i criteri valutativi e gli indicatori;
- Analisi di tematiche specifiche del Programma di Sviluppo Rurale e di tematiche prioritarie trasversali alle misure/operazioni (es. ambiente, clima);
- Analisi ed eventuali indicazioni migliorative, su richiesta dell'Autorità di Gestione, su quesiti e altri aspetti di specifico interesse a livello regionale;
- Analisi del contributo del Programma al raggiungimento degli Obiettivi Tematici dell'Accordo di Programma..

c. Prodotti

➤ *Rapporto di valutazione annuale*

Ogni anno, entro e non oltre il 30 marzo, dovrà essere redatto e consegnato all'Autorità di Gestione un rapporto di valutazione strutturato secondo il seguente schema:

- Introduzione (contesto del programma, componenti della sua attuazione, finalità della valutazione);
- Illustrazione dell'approccio metodologico (impianto e analisi, modalità di determinazione dei campioni, raccolta e fonte dei dati, validità dei dati e delle conclusioni) adottato per le attività di valutazione;
- Descrizione degli aspetti oggetto della valutazione (Priorità, focus area, misure/operazioni, obiettivi trasversali, progetti integrati, progetti di cooperazione, ecc.);
- Presentazione ed analisi delle informazioni raccolte (informazione e output finanziari, andamento delle misure/operazioni dal punto di vista procedurale ed amministrativo, coerenza dei criteri di selezione delle misure/operazioni rispetto agli obiettivi programmati e valutazione della loro efficacia, informazione sulla partecipazione dei beneficiari, ecc.);
- Conclusioni (relative agli obiettivi al livello comunitario, gli obiettivi specifici del Programma, l'efficacia e l'efficienza delle azioni svolte in relazione agli indicatori, l'utilità, la credibilità e il conseguimento dei risultati,...);
- Suggerimenti, raccomandazioni e proposte finalizzate alla rimodulazione o revisione delle misure/operazioni, per migliorarne l'attuazione e l'efficacia;
 - Documento di sintesi delle valutazioni.

➤ *Rapporto di valutazione intermedio*

Entro il 30 marzo del 2019 dovrà essere redatto e consegnato all'Autorità di Gestione un rapporto di valutazione intermedio strutturato secondo lo schema del Rapporto

annuale di valutazione, con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2018 dal Programma e la loro coerenza rispetto alla strategia elaborata, agli obiettivi e agli indicatori.

➤ Relazione di sintesi

Entro il 30 ottobre 2022 dovrà essere redatta e consegnata all'Autorità di Gestione una relazione di sintesi ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013

➤ *Rapporto di valutazione ex post*

Entro il 30 settembre 2023 dovrà essere redatto e consegnato all'Autorità di Gestione un rapporto di valutazione ex post strutturato secondo lo schema del Rapporto annuale di valutazione, con l'analisi e la valutazione dei risultati conseguiti dal Programma e la loro coerenza rispetto alla strategia elaborata, agli obiettivi e agli indicatori.

Dovrà essere assicurata anche la collaborazione con il valutatore indipendente del FESR e del FSE, per assicurare il raccordo della valutazione del FEASR con le valutazioni dei Programmi Operativi FESR e FSE e garantire l'unitarietà dei piani di valutazione a livello regionale, come indicato nell'Accordo di Partenariato (sezione 2, capitolo 2.5).

In ogni caso la struttura dei rapporti di valutazione dovrà essere conforme agli orientamenti formulati in materia dalla Commissione.

Tutti i dati rilevati saranno forniti alla Regione Lombardia su CD rom o supporto equipollente secondo tracciati record disponibili sul sistema informativo agricolo regionale o concordati nella fase di definizione dell'impianto metodologico organizzativo generale delle attività di valutazione.

*** *** ***

LOTTO 4)

Il capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale della Regione Lombardia nella fase di attuazione dei seguenti programmi cofinanziati con fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020:

- Programma Regionale di Sviluppo Rurale a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), di seguito denominato PSR
- Programma Operativo Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), di seguito denominato POR
- Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Itali-Svizzera, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), di seguito denominato PO IT-CH.

Il servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale è necessario per garantire la sostenibilità ambientale dei Programmi, attraverso l'integrazione e la valutazione ambientale degli stessi, a partire dagli esiti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

Il servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale della Regione Lombardia, oggetto del presente capitolato, è articolato pertanto nelle seguenti attività da sviluppare nell'ambito di ciascun Programma:

1. Integrazione ambientale dei Programmi in fase di attuazione
2. Implementazione ed esecuzione del monitoraggio ambientale
3. Attivazione di iniziative di informazione, formazione e comunicazione sui temi ambientali.

Attività 1. Integrazione ambientale dei programmi in fase di attuazione

L'attività in linea generale riguarda l'integrazione della dimensione ambientale negli strumenti attuativi dei programmi, attraverso la collaborazione alla loro definizione e, in particolare, l'individuazione di criteri ambientali e la partecipazione alle istruttorie per la selezione dei progetti.

L'Autorità è svolta in collaborazione con le Autorità di Gestione, in raccordo con le strutture regionali e mediante la partecipazione agli organismi di sorveglianza dei Programmi.

PSR

Per il PSR l'attività prevede:

- a. la specificazione degli orientamenti tematici derivati dalla VAS, per le singole misure del Programma
- b. la specificazione, a partire dagli orientamenti della VAS, della territorializzazione del Programma dal punto di vista ambientale-paesistico, da assumere quale quadro di riferimento per la localizzazione degli interventi da finanziare e gli indicatori ambientali
- c. la collaborazione con le Autorità di Gestione e le strutture regionali per la costruzione degli strumenti attuativi e in particolare, ove opportuno, la definizione di criteri ambientali, a partire dagli orientamenti tematici e territoriali della VAS, tenendo conto delle specificità del Programma, quali la competitività delle aziende agricole e delle zone rurali e la possibilità di una loro qualificazione in chiave green, gli interventi agroambientali e la valorizzazione degli elementi di resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, le strategie di sviluppo locale
- d. per lo sviluppo locale e la progettazione integrata prevista dalla misura di Cooperazione, il supporto per la formazione, informazione e accompagnamento dei partenariati, al fine di garantire l'orientamento alla sostenibilità ambientale di piani e progetti.

POR

Per il POR l'attività prevede:

- a. la collaborazione con l'Autorità di Gestione e le strutture regionali per la costruzione degli strumenti attuativi e in particolare la definizione, ove opportuno, di criteri ambientali, a partire dagli orientamenti tematici e territoriali della VAS:
 - tenendo conto delle specificità del Programma, quali l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO₂, l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile, il sistema della ricerca e delle imprese e la possibilità di qualificarle anche in chiave green, le strategie di sviluppo urbano sostenibile e di sviluppo turistico delle aree interne
 - in coerenza con i documenti di programmazione regionale specifici, quali la Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione, il Programma energetico ambientale regionale (PEAR), il Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA).
- b. per le strategie di sviluppo urbano sostenibile e delle aree interne, il supporto all'Autorità di Gestione per la formazione, informazione e accompagnamento dei partenariati per l'eventuale sviluppo di procedure di VAS e la definizione di contenuti e criteri ambientali che garantiscano la qualità ambientale dei progetti e la costruzione di strategie integrate per la sostenibilità delle destinazioni turistiche
- c. la partecipazione, ove opportuno, alle istruttorie per la selezione degli interventi da finanziare con la valutazione della sostenibilità ambientale dei progetti e della loro conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente.

PO IT-CH

Per il PO IT-CH, al fine di garantire l'orientamento alla sostenibilità ambientale nella gestione unitaria del programma e nella selezione delle operazioni, l'attività sarà svolta nell'ambito di specifiche modalità operativo-organizzative atte ad assicurare uno scambio di informazioni dirette con il Segretariato Congiunto e l'opportuno coordinamento con le Autorità Ambientali delle amministrazioni partner, e prevede:

- a. l'integrazione degli aspetti ambientali negli strumenti attuativi del Programma e in particolare la definizione di criteri ambientali, a partire dagli orientamenti della VAS, anche mediante la partecipazione al Comitato Direttivo
- b. la partecipazione alle istruttorie per la selezione degli interventi da finanziare con la valutazione della sostenibilità ambientale di progetti e piani e della loro conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente;
- c. la partecipazione alla definizione di documenti e indirizzi per i beneficiari degli interventi
- d. la partecipazione alla costruzione del sistema di indicatori di progetto e, se del caso, di programma.

Attività 2. Implementazione ed esecuzione del monitoraggio ambientale dei Programmi

Il monitoraggio ambientale dei programmi è previsto dalla normativa sulla VAS per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e per intercettare tempestivamente gli effetti negativi associati alla realizzazione degli interventi, al fine di adottare le opportune misure di riorientamento dei programmi.

Il monitoraggio ambientale svolto dall'Autorità Ambientale ha anche lo scopo di verificare, contestualmente all'attuazione dei Programmi, l'efficacia del processo di integrazione ambientale, per orientare opportunamente i Programmi e i relativi strumenti attuativi.

L'attività di monitoraggio ambientale prevede che per ciascun Programma siano realizzati:

- a. l'impostazione metodologica e procedurale del monitoraggio ambientale, che favorisca l'interazione con i processi di programmazione, il raccordo con il monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e la valutazione del Programma
- b. l'individuazione, tenuto conto delle peculiarità di ciascun Programma, di un set di indicatori per valutare gli effetti ambientali del Programma, il conseguimento degli obiettivi ambientali e dei relativi target, l'efficacia del processo di integrazione ambientale
- c. la definizione delle modalità di rilevazione delle informazioni utili per il monitoraggio, in particolare per il popolamento degli indicatori ambientali, nell'ambito dei sistemi informativi della programmazione comunitaria 2014-2020
- d. l'implementazione e l'aggiornamento degli indicatori ambientali nei sistemi informativi della programmazione comunitaria 2014-2020
- e. il supporto al popolamento degli indicatori ambientali di programma, in particolare per la verifica dei target intermedi per la definitiva assegnazione della riserva di performance.
- f. l'applicazione della metodologia di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il monitoraggio relativo al conseguimento degli obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici a adattamento ai medesimi
- g. l'approfondimento di analisi territoriali, per valutare la rispondenza del Programma ai fattori di resilienza e vulnerabilità del territorio, come descritti nella VAS
- h. l'elaborazione di report periodici degli esiti del monitoraggio ambientale, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del Programma.

Per il PSR e per il POR, le attività di monitoraggio ambientale, in taluni casi, su richiesta dell'Autorità di Gestione, sono svolte in raccordo diretto con l'assistenza tecnica del Programma e con il valutatore.

Per il PO IT-CH, l'attività di monitoraggio ambientale è svolta – tramite il Segretariato Congiunto – in coordinamento e collaborazione con l'Autorità di Gestione e le Autorità Ambientali delle amministrazioni partner.

Attività 3. Attivazione di iniziative di informazione, formazione e comunicazione sui temi ambientali

L'attività prevede per ciascun Programma, tenendo conto delle relative specificità:

- a. il supporto all'Autorità di Gestione per :
 - incontri, anche sul territorio, di formazione e informazione sui temi ambientali del Programma
 - iniziative di diffusione e visibilità di progetti e pratiche significativi per la sostenibilità ambientale
- b. la comunicazione degli esiti del monitoraggio ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale e ai portatori di interesse ambientale
- c. l'aggiornamento del sito web dell'Autorità Ambientale, in raccordo con il portale della programmazione comunitaria.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

LOTTO 1)

Al fine di garantire un modello organizzativo dedicato alla valutazione efficace ed efficiente, con l'obiettivo di programmare le attività valutative, l'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente un "Piano Operativo della valutazione". Lo scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui il valutatore intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del mandato.

La prima redazione del "Piano Operativo della Valutazione", che dovrà essere presentata entro 15 gg. dall'avvio del servizio da aggiornarsi ogni anno, sarà finalizzata a definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro di cui al successivo art. 6 in termini di:

- Organizzazione del team di progetto: personale incaricato, responsabili di progetto;
- Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Lombardia;
- Calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti;

Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma. Di seguito si elencano i prodotti con le relative date di consegna all'AdG che dovranno essere rispettate, salvo diverso accordo con l'AdG.

Tabella di sintesi delle tempistiche delle attività

PRODOTTI	TEMPI
Piano Attuativo della Valutazione	Entro 45 gg dall'avvio del servizio, successivi aggiornamenti annuali entro il mese di gennaio la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013
Primo rapporto annuale	entro 45 giorni dall'avvio del servizio e comunque in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013
Rapporto annuale	31/03/2017
Rapporto intermedio e raccordo con altri fondi SIE e Programmazione Regione (PRS e DSA)	26/02/2018
Rapporto annuale	31/03/2019
Rapporto annuale	31/03/2020
Rapporto annuale	31/03/2021
Rapporto annuale	31/03/2022
Relazione di sintesi (art 114 RDC)	30/10/2022
Rapporto annuale	31/03/2023

Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dall'Amministrazione Regionale in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite.

La tempistica e la redazione di ulteriori report o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In rapporto a specifiche esigenze il fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con l'Autorità di Gestione.

*** **

LOTTO 2)

Al fine di garantire un modello organizzativo dedicato alla valutazione efficace ed efficiente, con l'obiettivo di programmare le attività valutative, l'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente un "Piano Operativo della valutazione". Lo scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui il valutatore intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del mandato.

La prima redazione del "Piano Operativo della Valutazione", che dovrà essere presentato entro 15 giorni dall'avvio del servizio ed aggiornato ogni anno, sarà finalizzata a definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro di cui al successivo art. 6 in termini di:

- Organizzazione del team di progetto: personale incaricato, responsabili di progetto;
- Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Lombardia;
- Calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti;

Nell'elaborazione del Piano si dovrà tener conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma. Di seguito si elencano i prodotti con le relative date di consegna all'AdG che dovranno essere rispettate, salvo diverso accordo con l'AdG.

Tabella di sintesi delle tempistiche delle attività

PRODOTTI	TEMPI
Piano Attuativo della Valutazione	Entro 45 gg dall'avvio del servizio, successivi aggiornamenti annuali entro il mese di gennaio la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013
Primo rapporto annuale	Entro 45 gg dall'avvio del servizio e comunque in tempi compatibili per assicurare la presentazione della sintesi dei risultati delle valutazioni del programma ai sensi degli artt. 50 e 111 del regolamento 1303/2013
Rapporto annuale	31/03/2017

Rapporto intermedio e raccordo con altri fondi SIE e Programmazione Regione (PRS e DSA)	26/02/2018
Rapporto annuale	31/03/2019
Rapporto annuale	31/03/2020
Rapporto annuale	31/03/2021
Rapporto annuale	31/03/2022
Relazione di sintesi (art 114 RDC)	30/10/2022
Rapporto annuale	31/03/2023
Rapporto di valutazione finale e raccordo con fondi SIE e Programmazione Regionale (PRS e DSA)	30/09/2023 ovvero secondo le modalità stabilite dagli adempimenti di chiusura

Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dall'Amministrazione Regionale in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite.

La tempistica e la redazione di ulteriori report o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In rapporto a specifiche esigenze il fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con l'Autorità di Gestione.

*** *** ***

LOTTO 3)

Al fine di garantire un modello organizzativo dedicato alla valutazione efficace ed efficiente, con l'obiettivo di programmare le attività valutative, l'Appaltatore è tenuto a presentare annualmente un "Piano di valutazione". Scopo di tale piano è l'approfondimento e la definizione delle modalità con cui il valutatore intende dar corso al proprio mandato e come intende impostare ed organizzare il proprio lavoro nell'arco temporale del mandato.

Il primo "Piano di valutazione" dovrà essere presentato entro 45 gg. dall'avvio del servizio ed aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio. Il Piano dovrà definire gli aspetti organizzativi del team di lavoro di cui al successivo art. 6 in termini di:

- Organizzazione del team di progetto: personale incaricato, responsabili di progetto;
- Sedi di lavoro, contatti e riferimenti per l'interrelazione tra valutatore e Regione Lombardia;
- Calendarizzazione delle principali attività intermedie atte a fornire i prodotti previsti;

Il Piano dovrà tenere conto della struttura della programmazione in generale e degli strumenti attuativi identificati, dell'insieme delle norme (comunitarie, nazionali e regionali) rilevanti per la realizzazione del Programma e delle relative procedure attuative, delle procedure di gestione e di sorveglianza del Programma.

Esigenze particolari di approfondimento saranno espresse dall'Autorità di Gestione in funzione delle necessità di efficace ed efficiente attuazione, nelle scadenze di volta in volta predefinite.

La tempistica e la redazione di ulteriori report o relazioni rispetto a quanto sopra indicato, potranno variare in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto di scadenze ed impegni regionali, nazionali e comunitari, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Regionale.

In rapporto a specifiche esigenze il fornitore dovrà assicurare il rispetto delle scadenze concordate formalmente con l'Autorità di Gestione e, assicurare, su richiesta dell'Autorità di Gestione stessa, la presenza presso la sede regionale o altre sedi interessate sul territorio

regionale ad incontri, riunioni ed eventi o per lo sviluppo di specifiche attività continuative riguardanti il Programma.

*** *** ***

LOTTO 4)

Le attività oggetto del servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale, descritte nello specifico all'articolo 3, devono essere effettuate dall'aggiudicatario tramite modalità operative che garantiscano il supporto all'Autorità Ambientale:

- nei rapporti con gli Organismi di gestione dei Programmi;
- nella funzione di raccordo e coordinamento con le strutture regionali, gli enti con competenze ambientali e i portatori di interesse ambientale
- nei rapporti con le altre Autorità Ambientali per lo scambio di buone pratiche, il confronto di esperienze e la ricerca di soluzioni comuni
- per il PO IT-CH, nello svolgimento delle proprie funzioni in coordinamento – tramite il Segretariato Congiunto - con l'Autorità di Gestione e le Autorità Ambientali delle amministrazioni partner, anche mediante la partecipazione a titolo consultivo al Comitato Direttivo, anche al fine di garantire il necessario supporto alla predisposizione e diffusione di strumenti per i potenziali beneficiari volti ad accrescere la qualità ambientale dei progetti.

Nello svolgimento delle attività oggetto del servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale l'aggiudicatario deve coordinarsi con l'Autorità Ambientale e collaborare con gli Organismi di gestione e i soggetti coinvolti nell'attuazione dei Programmi, garantendo il rispetto delle seguenti modalità:

- individuazione di una struttura gestionale adeguata; l'aggiudicatario deve, in particolare, garantire il coordinamento tecnico-scientifico e operativo delle attività di assistenza tecnica elencate nel presente capitolato speciale d'oneri e individuare un referente che assicuri il costante raccordo con l'Autorità Ambientale;
- disponibilità ad operare negli uffici della Regione Lombardia, prevedendo un calendario periodicamente aggiornato di presenze fisse del gruppo di lavoro presso le postazioni rese disponibili dall'amministrazione regionale nella propria sede.

L'aggiudicatario deve svolgere il servizio di assistenza tecnica alla Autorità Ambientale anche tramite incontri, riunioni strutturate, partecipazione a tavoli/gruppi di lavoro e garantire il coordinamento e la verifica dell'andamento delle attività. L'aggiudicatario, inoltre, deve predisporre, alle scadenze e secondo le modalità concordate, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale alla realizzazione efficace delle singole attività di interesse. Esigenze particolari di approfondimento sono espresse dall'Autorità Ambientale in raccordo con le riunioni dei Comitati di Sorveglianza e nelle scadenze di volta in volta predefinite.

Art. 5 Condizioni di espletamento dell'attività

LOTTO 1)

Tutte le attività che fanno riferimento al servizio appaltato dovranno essere realizzate entro i termini che saranno concordati con l'Autorità di Gestione, secondo un Piano Operativo di Lavoro che deve essere aggiornato da parte dell'appaltatore ed approvato da parte dell'Autorità di Gestione ogni anno. Il primo Piano Operativo di Lavoro deve essere presentato entro 15 giorni dall'avvio del servizio. I successivi Piani Operativi di lavoro devono essere presentati all'Autorità di Gestione entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'anno in corso.

Il piano di lavoro dovrà descrivere annualmente i prodotti, le strategie di azione, le scadenze, le modalità organizzative relative alle attività descritte dal precedente articolo 3 Il Piano Operativo di lavoro approvato dall'Autorità di Gestione costituisce vincolo contrattuale.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito dei POR FESR ed altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica, al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.

L'appaltatore deve garantire, in corso d'opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all'atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul POR FESR 2014-2020 della Regione Lombardia; le persone che collaboreranno nell'esecuzione della valutazione non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul POR FESR della Regione Lombardia. L'appaltatore si impegna affinché la eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara sia subordinata alla verifica dei requisiti professionali con il preventivo consenso esplicito e formale da parte dell'Autorità di Gestione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

*** *** ***

LOTTO 2)

Tutte le attività che fanno riferimento al servizio appaltato dovranno essere realizzate entro i termini che saranno concordati con l'Autorità di Gestione, secondo un Piano Operativo di Lavoro che deve essere aggiornato da parte dell'appaltatore ed approvato da parte dell'Autorità di Gestione ogni anno. Il primo Piano Operativo di Lavoro deve essere presentato entro 15 giorni dall'avvio del servizio. I successivi Piani Operativi di lavoro devono essere presentati all'Autorità di Gestione entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'anno in corso.

Il piano di lavoro dovrà descrivere annualmente i prodotti, le strategie di azione, le scadenze, le modalità organizzative relative alle attività descritte dal precedente articolo 3 Il Piano Operativo di lavoro approvato dall'Autorità di Gestione costituisce vincolo contrattuale.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito dei POR FSE ed altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica, al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.

L'appaltatore deve quindi garantire, in corso d'opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all'atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall'essere titolare di richieste di contributi a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Lombardia; le persone che collaboreranno nell'esecuzione della valutazione non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell'esecuzione dell'incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul POR di Regione Lombardia. Il mancato rispetto delle predette condizioni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna affinché la eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara sia subordinata alla verifica dei requisiti professionali con il preventivo consenso esplicito e formale da parte dell'Autorità di Gestione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

*** *** ***

LOTTO 3)

Tutte le attività che fanno riferimento ai punti a. e b. del precedente articolo 3 “Descrizione del servizio” dovranno essere realizzate entro i termini stabiliti o concordati con l’Autorità di Gestione. Tutte le attività di cui al punto c. del precedente articolo 3 “Descrizione del servizio” dovranno essere realizzate entro i termini indicati per ciascun rapporto, fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Autorità di Gestione.

Il primo Piano di valutazione deve essere trasmesso all’Autorità di Gestione entro 45 giorni successivi alla data della stipula del contratto. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano di valutazione dovrà essere aggiornato, con l’indicazione delle modalità e dei temi valutativi allo scopo di inquadrare ed indirizzare l’impianto generale del disegno valutativo.

Per tutta la durata del contratto l’appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e ad altre attività finanziate con risorse dell’assistenza tecnica, al fine di garantire la massima indipendenza della valutazione.

L’appaltatore deve garantire, in corso d’opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all’atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall’essere titolare di richieste di contributi a valere sul PSR 2014-2020 della Regione Lombardia; le persone che collaboreranno nell’esecuzione della valutazione non potranno collaborare con soggetti terzi alla presentazione di progetti cofinanziati dal Programma cui si riferisce il presente servizio;
- le persone che collaboreranno nell’esecuzione dell’incarico non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sul PSR 2014 – 2020 di Regione Lombardia. L’appaltatore si impegna affinché la eventuale sostituzione degli esperti proposti in sede di gara sia subordinata alla verifica dei requisiti professionali con il preventivo consenso esplicito e formale da parte dell’Autorità di Gestione.

Il mancato rispetto delle predette condizioni e impegni autorizza l’Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

*** *** ***

LOTTO 4)

Le attività relative alle funzioni appaltate devono essere realizzate secondo un piano operativo di dettaglio.

Il primo piano operativo di dettaglio delle attività deve essere presentato dall’aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto.

I successivi piani operativi unitamente ad una relazione sullo stato di avanzamento delle attività devono essere presentati con cadenza semestrale all’Autorità Ambientale, ai fini della loro approvazione.

Il piano operativo di dettaglio delle attività, presentato dall’aggiudicatario e approvato dall’Autorità Ambientale, costituisce vincolo contrattuale.

L’aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto, deve presentare una relazione conclusiva delle attività svolte, che deve essere approvata dall’Autorità Ambientale.

L’aggiudicatario deve garantire, in corso d’opera, il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate all’atto del bando di gara ed in particolare dovrà assumere i seguenti impegni:

- astenersi dall’essere titolare di richieste di contributi a valere su POR FESR, PSR e PO IT-CH 2014-2020 della Regione Lombardia;
- non essere titolare del servizio di assistenza tecnica di altri organismi previsti dai programmi cui si riferisce il presente servizio;

- le persone che collaboreranno all'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità Ambientale non potranno collaborare con terzi alla presentazione di progetti cofinanziati da POR FESR, PSR e PO IT-CH 2014-2020 della Regione Lombardia e non potranno collaborare con terzi beneficiari di contributi a valere sui medesimi programmi.

Il mancato rispetto delle predette condizioni autorizza l'Amministrazione Regionale alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Team di lavoro richiesto

LOTTO 1)

Per la fornitura in oggetto il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche ed umane tali che garantiscano l'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda le risorse organizzative e tecniche il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, una dotazione pari o superiore, in qualità e quantità, a quella indicata in sede d'offerta. Le risorse professionali dovranno avere requisiti non inferiori a quelli descritti nel presente Capitolato. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un gruppo di lavoro. Il team di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività, di cui al precedente articolo 3, deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a 8 (otto), in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del team di lavoro:

- deve essere presentato un curriculum, in formato europeo, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione di programmi a valere sui fondi strutturali FESR;
- devono essere definiti il ruolo e le responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro.

Il Team di lavoro dovrà essere composto da:

- un coordinatore e responsabile del servizio, esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 10 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione comunitaria FESR ed almeno una esperienza di coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio valutazione di un Programma FESR;
- due esperti di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior). Questi esperti dovranno assicurare esperienza sul programma FESR relativamente ai temi della ricerca/innovazione e dello sviluppo industriale e delle imprese;
- un esperto di sistemi informativi a supporto delle attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior);
- un esperto sulla valutazione dell'organizzazione con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio valutazione dei Programmi FESR;
- un esperto con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito delle tematiche sviluppo territoriale e temi ambientali nell'ambito di un servizio valutazione dei Programmi FESR;
- due esperti con almeno 5 anni di esperienza di lavoro (componente junior) nell'ambito di un servizio di valutazione dei programmi FESR.

Il team di lavoro dovrà altresì assicurare al suo interno competenze relativamente alla parità di genere non discriminazione per assicurare un contributo specifico nella valutazione di questo ambito nei diversi rapporti.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'AdG, è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone

sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP. Il fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara. Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo.

LOTTO 2)

Per la fornitura in oggetto il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione congrue risorse organizzative, tecniche ed umane tali che garantiscano l'esecuzione dei lavori nei modi e nei tempi prestabiliti. Per quanto riguarda le risorse organizzative il soggetto aggiudicatario dovrà garantire, per l'intero periodo di esecuzione dei lavori, una dotazione pari o superiore, in qualità e quantità, a quella indicata in sede d'offerta. Le risorse professionali dovranno avere requisiti non inferiori a quelli descritti nel presente Capitolato. Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un team di lavoro. Il team di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività, di cui al precedente articolo 3, deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a 8 (otto), in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio. A tale scopo, in sede di offerta, per ciascun componente del team di lavoro:

- deve essere presentato un curriculum, in formato europeo, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione di programmi a valere sui fondi strutturali FSE;
- devono essere definiti il ruolo e le responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro;

Il Team di lavoro dovrà essere composto da:

- un coordinatore e responsabile del servizio, esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 10 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione FSE ed almeno una esperienza di coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio valutazione di un Programma FSE;
- due esperti di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi europei, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) sui fondi FSE relativamente agli ambiti della formazione e dei servizi al lavoro;
- un esperto di sistemi informativi a supporto delle attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi europei, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior);
- un esperto sulla valutazione delle azioni relative all'inclusione sociale e alla lotta alla povertà con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio valutazione dei Programmi FSE;
- un esperto sulla valutazione delle azioni di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio valutazione dei Programmi FSE;
- due esperti con almeno 5 anni di esperienza di lavoro (componente junior) nell'ambito di un servizio di valutazione dei programmi FSE

Il team di lavoro dovrà assicurare al suo interno competenze relativamente alla parità di genere non discriminazione per assicurare un contributo specifico nella valutazione di questo ambito nei diversi rapporti.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto. L'eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, previa richiesta motivata, inoltrata all'AdG, è ammessa solo se i

sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP. Il fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara. Al fine di assolvere compiutamente al servizio, dovrà inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'appaltatore, la mobilità dei componenti del gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le Sedi Istituzionali a livello regionale, nazionale ed europeo. Per tutta la durata del contratto l'appaltatore non potrà partecipare, singolarmente o quale componente di un gruppo (ATI, consorzio) ad altri progetti finanziati nell'ambito del POR FSE ed altre attività finanziate con risorse dell'assistenza tecnica.

LOTTO 3)

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un team di lavoro.

Il team di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3 deve essere composto da un numero minimo di esperti pari a **8 (otto)**, in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle attività richieste, al fine di garantire la regolarità e la qualità complessiva del servizio.

A tale scopo, per ciascun componente del team di lavoro:

- deve essere presentato un curriculum, con l'indicazione della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione di programmi a valere sui fondi strutturali e sul FEASR;
- devono essere definiti il ruolo e le responsabilità nell'ambito del team di lavoro;
- deve essere quantificato l'impegno di tempo dedicato alla realizzazione del progetto.

Il team di lavoro dovrà essere composto almeno da:

- un coordinatore e responsabile del servizio, esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 10 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione comunitaria dello sviluppo rurale ed almeno una esperienza di coordinamento (responsabile del servizio) di un servizio valutazione di un Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
- un esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione comunitaria dello sviluppo rurale – area competitività delle imprese e sviluppo locale
- un esperto di attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito della programmazione comunitaria dello sviluppo rurale – area sviluppo sostenibile delle imprese e del territorio e tutela ambientale
- un esperto di sistemi informativi a supporto delle attività di valutazione di programmi cofinanziati da Fondi comunitari, con almeno 7 anni di esperienza (componente senior)
- un esperto agronomo con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito delle tematiche agro climatiche ambientali dello sviluppo rurale ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio valutazione di un Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
- un esperto forestale con almeno 7 anni di esperienza (componente senior) nell'ambito delle tematiche agro climatiche ambientali dello sviluppo rurale ed almeno una esperienza di lavoro nell'ambito di un servizio valutazione di un Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
- due esperti con almeno una esperienza di lavoro (componente junior) nell'ambito di un servizio di valutazione di un Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)

La composizione del team di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora il fornitore, durante lo svolgimento delle prestazioni, debba sostituire uno o più componenti del team di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Autorità di Gestione, indicando i nominativi, allegando i curricula e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta con l'indicazione:

a) della qualificazione e dell'esperienza specifica maturata, dalla quale risulti, tra le altre, l'esperienza in tema di valutazione a valere sui fondi strutturali e sul FEASR;

b) dell'articolazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del team di lavoro;

L'eventuale sostituzione di componenti del team di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e comunque deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal RUP.

Il fornitore garantisce, inoltre, la propria disponibilità ad individuare e mettere a disposizione consulenze di alto profilo per la definizione e verifica di questioni di ordine tematico e procedurale, qualora si rendessero necessarie per l'insorgenza di eventuali criticità e non figurassero nel team di lavoro multidisciplinare proposto in sede di gara.

*** *** ***

LOTTO 4)

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un team di lavoro.

Il team di lavoro dovrà avere la seguente composizione minima:

- una figura con almeno 10 anni di esperienza in attività di analisi e valutazione ambientale di progetti, piani e programmi, in particolare di programmi cofinanziati con fondi comunitari, che svolgerà il ruolo di coordinatore tecnico-scientifico. È necessaria altresì la conoscenza delle strutture e dei meccanismi di funzionamento della amministrazione regionale;
- una figura con almeno 5 anni di esperienza in attività di analisi e valutazione ambientale di progetti, piani e programmi, in particolare di programmi cofinanziati con fondi comunitari, che svolgerà il ruolo di coordinatore operativo. È necessaria altresì la conoscenza delle strutture e dei meccanismi di funzionamento della amministrazione regionale;
- figure con competenze di analisi e valutazione ambientale, specialistiche sui temi ambientali (cambiamenti climatici, qualità dell'aria, acque, biodiversità, paesaggio) e sulle strategie di sviluppo territoriale, sui sistemi informativi per il monitoraggio ambientale, quest'ultime maturate preferibilmente nell'ambito di attività di monitoraggio ambientale di piani e programmi, in particolare di programmi cofinanziati con fondi comunitari.

La composizione del team di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'aggiudicataria debba sostituire le risorse messe a disposizione con il team di lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all'Autorità Ambientale per il suo formale ed esplicito consenso, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità nel servizio.

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

La durata del servizio decorre per ciascun lotto dalla stipula del relativo contratto e termina il 31.12.2023.

Per i LOTTI 1 e 2 è facoltà dell'Amministrazione Appaltante prorogare la durata del contratto esclusivamente per il tempo necessario per ottenere integrazioni ai rapporti conclusivi e/o per il recepimento di osservazioni da parte del Comitato di Sorveglianza o della Commissione Europea, senza oneri aggiuntivi per la stessa.

La base d'asta onnicomprensiva ammonta a € 7.460.000,00= IVA esclusa così suddivisi:

- LOTTO 1: € 1.900.000,00 IVA esclusa
- LOTTO 2: € 1.900.000,00 IVA esclusa
- LOTTO 3: € 1.500.000,00 IVA esclusa
- LOTTO 4: € 2.160.000,00 IVA esclusa

E' prevista per ciascun contratto la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 8 – Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del *Servizio*. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, **fissi ed invariabili**, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi per ciascuna attività, e dovrà essere intestata alla Regione, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, nello specifico:

- per il LOTTO 1 alla Direzione Generale Attività produttive, ricerca e innovazione – UO Programmazione Comunitaria – Autorità di gestione POR FESR 2007-2013 e 2014-2020
- per il LOTTO 2 alla Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Autorità di Gestione FSE 2014 – 2020
- per il LOTTO 3 alla Direzione Generale Agricoltura – Struttura Programmazione e Attuazione dello sviluppo rurale
- per il LOTTO 4 alla Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile –Qualità dell'aria, clima e sostenibilità ambientale

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia.

I rispettivi Direttori dell'esecuzione provvederanno, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento:

LOTTO 1:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del *Piano attuativo della valutazione* (documento che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma), nonché del *Primo Rapporto Annuale*;
- 80% dell'importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate annuali posticipate, previa emissione di relativa fattura - sulla base di stati di avanzamento delle attività correlate alla consegna dei prodotti previsti all'art. 4;
- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa presentazione di fattura e consegna del rapporto di valutazione finale

LOTTO 2:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del *Piano attuativo della valutazione* (documento che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma), nonché del *Primo Rapporto Annuale*;
- 80% dell'importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate annuali posticipate, previa emissione di relativa fattura - sulla base di stati di avanzamento delle attività correlate alla consegna dei prodotti previsti all'art. 4;
- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa presentazione di fattura e consegna del rapporto di valutazione finale

LOTTO 3:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di Gestione del primo Piano di valutazione di cui al punto a. dell'articolo 3, che descrive l'impianto metodologico e le modalità operative con cui si svolgerà l'attività di valutazione del Programma;
- 80% con erogazioni annuali successive, previa emissione di relativa fattura, sulla base dei rapporti di valutazione e della relazione di sintesi di cui al punto c. "Prodotti" dell'articolo 3 (Rapporto di valutazione annuale, Rapporto di valutazione intermedio, Relazione di sintesi);
- 10% dell'importo contrattuale, a conclusione del servizio, previa emissione di relativa fattura e consegna del rapporto di valutazione ex post di cui al punto c. "Prodotti" dell'articolo 3

LOTTO 4:

- 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità Ambientale del primo Piano Operativo di dettaglio delle attività che l'aggiudicatario dovrà presentare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- 80% dell'importo contrattuale - con liquidazioni successive in rate semestrali posticipate - previa emissione di relative fatture sulla base degli stati di avanzamento semestrali delle attività;
- il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, previa emissione di relativa fattura al termine delle attività, a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità Ambientale di una Relazione conclusiva sulle attività svolte che dovrà essere presentata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga, a:

- *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il Direttore dell'esecuzione di ciascun contratto assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto.**

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia”, approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'articolo 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.

Articolo 14 – Penali

Il Direttore dell'esecuzione procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di cinque giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- Carenze qualitative nell'esecuzione da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alla tempistica concordata secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede: 200,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- Modifiche non autorizzate del team di lavoro: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00;
- Mancato svolgimento del servizio: da un minimo di euro 1000,00 a un massimo di euro 5000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto;

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/Direttore dell'esecuzione via pec o con lettera raccomandata a.r.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore*, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del *Contratto*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- e) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- f) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- g) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 1063 del 12.12.2013;
- h) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore* ai sensi dell'art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

Nel caso di recesso il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore, al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori.

Il subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappalto è ammesso solo se dichiarato in sede di offerta ed in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, il quale provvederà all'autorizzazione con separato atto, previa acquisizione e verifica della relativa documentazione prevista dall'art. 118 del citato D.Lgs. n. 163/2006;
- l'appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- L'Amministrazione provvede al rilascio della sua autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta;
- Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- L'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariporato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA ex Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è la Giunta Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno dei dati è il Direttore Generale della D.G. Attività Produttive, Ricerca e Innovazione per il LOTTO 1, il Direttore Generale della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro per il LOTTO 2, Direttore Generale della D.G. Agricoltura per il LOTTO 3, Direttore Generale della D.G. Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile per il LOTTO 4.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del *Contratto* nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012), ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.

Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.